

**PROCEDURA PER OPERAZIONI COMPIUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DALLE PERSONE  
STRETTAMENTE ASSOCIATE RELATIVAMENTE A STRUMENTI FINANZIARI AIM ITALIA  
DI ITALIA INDEPENDENT GROUP S.P.A.**



Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Italia Independent Group S.p.A.  
in data 17 giugno 2013 e successivamente modificato in data 26 giugno 2016

## Premessa

La presente procedura regola gli obblighi informativi inerenti le Operazioni (come definite *infra*) compiute dagli amministratori di Italia Independent Group S.p.A. (“**Italia Independent**” o la “**Società**”) e dalle relative Persone Strettamente Associate (come definite *infra*).

La presente procedura trova applicazione a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”). Al fine di adeguare la gestione delle informazioni privilegiate a quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti del Regolamento (UE) 596/2014 (“**MAR**”), il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 26 giugno 2016, ha approvato le necessarie modifiche ed integrazioni alla presente Procedura.

## Articolo 1 Definizione di Operazione

Ai fini dell’applicazione della presente procedura per “**Operazione**”, in base alla relativa nozione fornita dal Regolamento Emittenti AIM Italia del 1° marzo 2012 (“**Regolamento Emittenti AIM Italia**”) e dalla MAR, si intende:

- (a) qualunque cambiamento del numero di strumenti finanziari AIM Italia<sup>(1)</sup> della Società detenuti da un Soggetto Rilevante (come definito *infra*) o da una Persona Strettamente Associata (come definita *infra*) inclusi:
  - (i) qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l’acquisto di tali strumenti finanziari;
  - (ii) l’attribuzione o l’accettazione da parte di tale soggetto di qualunque opzione avente ad oggetto tali strumenti finanziari o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali strumenti finanziari;
  - (iii) l’acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali strumenti finanziari;
  - (iv) atti di disposizione tra gli amministratori e/o dipendenti rilevanti<sup>(2)</sup> della Società;
  - (v) operazioni fuori mercato;
  - (vi) trasferimenti a titolo gratuito;
  - (vii) le operazioni di acquisto dalla, o vendita alla, Società di azioni della stessa;
  - (viii) la cessione in garanzia o in prestito di tali strumenti finanziari;
  - (ix) qualsiasi atto di disposizione di tali strumenti finanziari, se effettuato da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
  - (x) qualunque operazione, effettuata nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui (a) il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata; (b) il rischio dell’investimento è a carico del contraente e (c) gli strumenti finanziari AIM Italia sono contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi e il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento o di eseguire operazioni in relazione ai medesimi;
  - (xi) qualunque altra operazione soggetta a notifica ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522.

---

<sup>1</sup> Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia per “**strumenti finanziari AIM Italia**” devono intendersi gli strumenti finanziari della Società che sono stati ammessi su AIM Italia.

<sup>2</sup> Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia si considera “**dipendente rilevante**” qualunque dipendente della Società, sue controllate o controllanti che, da solo o insieme con i suoi familiari, possiede, direttamente o indirettamente, una partecipazione dello 0,5% o più di una categoria di strumenti finanziari AIM Italia, escluse le azioni proprie.

- (b) l'acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un prodotto finanziario collegato<sup>3</sup>) all'andamento degli strumenti finanziari AIM Italia della Società da parte di un Soggetto Rilevante o da parte di una Persona Strettamente Associata.

## **Articolo 2**

### **Definizione di Soggetto Rilevante**

Ai fini dell'applicazione della presente procedura per "**Soggetto Rilevante**" si intende ciascuno dei seguenti soggetti:

- (a) i componenti del consiglio di amministrazione della Società;
- (b) i componenti del collegio sindacale della Società;
- (c) gli alti dirigenti della Società che, pur non essendo tra i soggetti di cui alla lettera (a) e (b) che precedono, abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate (per tali intendendosi ogni informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o uno o più strumenti finanziari AIM Italia, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati concernenti direttamente o indirettamente la Società) e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;
- (d) i soggetti che svolgono le funzioni di cui al punto (a) nelle società controllate dalla Società.

## **Articolo 3**

### **Definizione di Persona Strettamente Associata**

Ai fini dell'applicazione della presente procedura per "**Persona Strettamente Associata**", con riferimento a un Soggetto Rilevante, si intende ciascuna delle seguenti persone:

- (e) il coniuge non legalmente separato o il partner convivente *more uxorio*;
- (f) un figlio a carico;
- (g) un parente, se convivente da almeno un anno; o
- (h) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una Persona di cui alle lettere (a), (b) o (c), o che sia direttamente o indirettamente controllata da detto Soggetto Rilevante o da detta Persona, o che sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detto Soggetto Rilevante o di detta Persona.

## **Articolo 4**

### **Elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate**

La Società provvede a tenere un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle relative Persone Strettamente Associate (l'"**Elenco**"). L'Elenco è tenuto e conservato dalla Funzione Preposta (come definita *infra*).

Al fine di consentire la corretta tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco, i Soggetti Rilevanti provvedono a comunicare tempestivamente alla Funzione Preposta i dati anagrafici delle relative Persone Strettamente Associate, provvedendo altresì a comunicarne qualsiasi variazione o aggiornamento successivi.

A seguito dell'iscrizione nell'Elenco, la Funzione Preposta provvede a notificare ai Soggetti Rilevanti iscritti, a mani o tramite posta elettronica certificata, copia della presente procedura, richiedendo una dichiarazione scritta dell'avvenuto ricevimento nella forma di cui alla lettera di accettazione *sub Allegato A*, che provvederà a conservare.

I Soggetti Rilevanti provvedono a notificare, a mani o tramite posta elettronica certificata, copia della presente procedura alle relative Persone Strettamente Associate, conservando una dichiarazione scritta dell'avvenuto ricevimento nella forma di cui alla lettera di accettazione *sub Allegato A*.

---

<sup>3</sup> Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia per "**prodotto finanziario collegato**" si intende ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno strumento finanziario AIM Italia o uno strumento finanziario che sia ammesso.

Né la Società, né la Funzione Preposta potranno essere considerati responsabili degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente procedura, derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle relative Persone Strettamente Associate.

La Funzione Preposta, assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute e dell'Elenco, anche impedendo che ad essi abbiano accesso persone non espressamente individuate e autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di individuare, per periodi di tempo limitati, altri Soggetti Rilevanti, in relazione all'attività svolta o all'incarico assegnato, anche nell'ambito delle eventuali principali società controllate, previa identificazione di queste ultime. Di tale individuazione e dei relativi limiti temporali, ove previsto, viene informato il Consiglio di Amministrazione e ne è data immediata comunicazione alla Funzione Preposta. La Funzione Preposta non appena individuati ulteriori Soggetti Rilevanti, provvede alla loro iscrizione nell'Elenco e ne dà loro comunicazione senza indugio, secondo le modalità previste da tale articolo.

## **Articolo 5**

### **Comunicazione delle Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Associata**

Ai sensi dell'articolo 19 della MAR, la Società comunica al pubblico senza indugio (e comunque non oltre il terzo giorno di mercato aperto successivo alla Data di Effettuazione (come definita *infra*) - mediante l'invio di un avviso tramite uno SDIR<sup>(4)</sup> e mediante pubblicazione sul proprio sito web - le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Associata, fornendo le informazioni (ove disponibili) qui di seguito indicate, a condizione che l'importo complessivo dell'Operazione raggiunga l'importo di **Euro 5.000,00** o il diverso importo individuato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 2 della MAR, entro la fine di ciascun anno civile (l'"**Operazione Rilevante**"). Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da ciascun Soggetto Rilevante o, se del caso, da ciascuna Persona Strettamente Associata, dall'inizio dell'anno civile, fermo restando che superato il predetto limite di Euro 5.000,00 o il diverso limite individuato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 2 della MAR, il Soggetto Rilevante (anche per conto delle relative Persone Strettamente Associate), dovrà comunicare le Operazioni già effettuate e ogni Operazione successiva al superamento del limite<sup>5</sup>.

La predetta comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- (a) l'identità del Soggetto Rilevante coinvolto o, se del caso, della Persona Strettamente Associata coinvolta;
- (b) il motivo della comunicazione;
- (c) la denominazione della Società;
- (d) la descrizione e l'identificativo degli strumenti finanziari AIM Italia coinvolti;
- (e) la natura dell'Operazione Rilevante;
- (f) la data e il luogo dell'Operazione Rilevante;
- (g) la data in cui la Società è stata informata dell'Operazione Rilevante;
- (h) natura ed entità della partecipazione detenuta dal Soggetto Rilevante o, se del caso dalla Persona Strettamente Associata, nell'Operazione Rilevante;

---

<sup>4</sup> Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia per "SDIR" si intende il "Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata" ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana S.p.A. e, per gli emittenti diffusi, alla Consob.

Per completezza si segnala che ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento Emittenti AIM Italia, le informazioni non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR. La Società deve assicurarsi che le informazioni comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

<sup>5</sup> Si precisa che per gli strumenti finanziari derivati sulle azioni della Società, l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti allo strumento finanziario derivato.

- (i) il prezzo e il volume dell'Operazione Rilevante;
- (j) ove l'Operazione Rilevante riguardi uno strumento finanziario AIM Italia diverso dalle azioni, informazioni dettagliate sulla natura dell'esposizione

Ai fini del presente Articolo 5, per “**Data di Effettuazione**” si intende il giorno in cui:

- (a) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita o scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto;
- (b) è stata eseguita l'assegnazione degli strumenti finanziari AIM Italia spettanti a seguito dell'esercizio di strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni nonché dell'esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili (anche *cum warrant*);
- (c) è stata eseguita l'assegnazione di strumenti finanziari AIM Italia a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

#### **Articolo 6**

##### **Ufficio preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle comunicazioni concernenti le Operazioni effettuate da un amministratore**

Al fine di permettere alla Società di effettuare la comunicazione di cui all'Articolo 5, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate devono comunicare alla funzione Investors Relations della Società (la “**Funzione Preposta**”) ogni Operazione entro il giorno di mercato aperto successivo alla Data di Effettuazione fornendo tutte le informazioni indicate all'Allegato B. La Società può consentire che i Soggetti Rilevanti trasmettano tale comunicazione anche per conto delle relative Persone Strettamente Associate.

Fatte salve le diverse disposizioni legislative e regolamentari o le diverse prassi *pro tempore* applicabili agli emittenti con strumenti finanziari quotati sull'AIM, nel caso di Operazioni Rilevanti, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate effettuano tale comunicazione anche a Consob, entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla Data di Effettuazione dell'Operazione Rilevante, tramite il servizio di posta elettronica certificata all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la posta elettronica certificata) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it), specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all'inizio dell'oggetto “MAR Internal Dealing”.

Una volta ricevute dall'Soggetto Rilevante e/o dalla Persona Strettamente Associata le informazioni, la Funzione Preposta – dopo aver informato il *Nominated Advisor* – predispone la comunicazione al pubblico di cui all'articolo 5. Il testo della predetta comunicazione deve essere sottoposto all'Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per l'approvazione finale prima dell'invio tramite SDIR.

#### **Articolo 7**

##### **Operazioni esenti dall'obbligo di comunicazione**

Non ricadono nell'obbligo di comunicazione di cui alla presente procedura:

- (a) le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000,00 (cinque/00) o il diverso importo individuato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 2 della MAR, entro la fine dell'anno civile (per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti);
- (b) le Operazioni Rilevanti effettuate dalla Società e da società controllate dalla medesima.

Si precisa che il valore delle operazioni va computato sommando le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante o, se del caso, per conto di ciascuna Persona Strettamente Associata.

#### **Articolo 8**

##### **Limitazioni al compimento di operazioni effettuati dai Soggetti Rilevanti (“black-out periods”)**

È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di effettuare, direttamente o per interposta persona, per proprio conto oppure per conto di terzi, operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di strumenti finanziari AIM Italia nei 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in

volta vigenti.

La Società può consentire che il divieto non si applichi – anche in ragione delle caratteristiche della negoziazione individuate dall'articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 – agli atti di esercizio di eventuali *stock options* o di diritti di opzione relativi agli strumenti finanziari AIM Italia e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di *stock options*, alle conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all'atto di esercizio.

Le limitazioni non si applicano, altresì, nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni della Società, adeguatamente motivate tramite richiesta scritta dell'interessato nei confronti della Società.

Il consiglio di amministrazione della Società si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni Rilevanti. In questo caso sarà cura della Funzione Preposta comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le suddette Operazioni Rilevanti.

### **Articolo 9 Trattamento dei dati personali**

Per le finalità di cui alla presente procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate sono, pertanto, tenuti ad esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:

- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (d) i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003;
- (e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare nonché del responsabile:
  - titolare: Italia Independent Group S.p.A.;
  - responsabile: Andrea Mastromatteo

Con la consegna al Soggetto Preposto della lettera di accettazione di cui all'Allegato A si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del D.Lgs 196/2003.

### **Articolo 10 Sanzioni**

Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 182, comma 2-*bis*, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF"), le disposizioni degli artt. 184, 185, 187-*bis* e 187-*ter*) del TUF (che sono riportate in allegato alla presente procedura) si applicano agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1 lett. a), del TUF (*i.e.*, agli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, del TUF ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano) e, quindi, anche agli strumenti finanziari AIM Italia.

In caso di violazione delle disposizioni della presente procedura, la Società e le società dalla stessa controllate procederanno, nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti) nonché dalle disposizioni del codice civile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento dei danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.

Si precisa che la violazione delle disposizioni della presente procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine.

## **Articolo 11**

### **Modifiche della procedura**

Qualora si rendesse necessario modificare le disposizioni della presente procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili (ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia) ovvero di richieste di Borsa Italiana S.p.A. o di Consob, la procedura potrà essere modificata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate. Sarà cura dei Soggetti Rilevanti provvedere alla comunicazione delle modifiche e/o integrazioni alle relative Persone Strettamente Associate.

## **Articolo 12**

### **Disposizioni finali**

La presente Procedura è consegnata a tutti i Soggetti Rilevanti in duplice copia.

Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a: (i) restituire copia firmata della presente Procedura per ricevuta e accettazione; (ii) notificare copia della presente Procedura alle relative Persone Strettamente Associate, con le modalità previste dall'Articolo 4; (iii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e (iv) rivolgersi al responsabile dell'ufficio Investors Relations in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della Procedura.

Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni contenute nella presente Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Emittenti AIM o di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una "**Violazione**"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Rilevanti e/o delle relative Persone Strettamente Associate responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella misura massima permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.

**ALLEGATO A**  
**ACCETTAZIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DELLE PROCEDURE INERENTI AD**  
**OPERAZIONI RILEVANTI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI O DALLE PERSONE**  
**STRETTAMENTE ASSOCIATE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,

residente in \_\_\_\_\_,

nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Associate ai sensi della procedura di *internal dealing* di Italia Independent Group S.p.A. (la “**Procedura**”)

**DICHIARA ED ATTESTA**

- di aver ricevuto copia della documento in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:

\_\_\_\_\_;

- si impegna a comunicare al Soggetto Preposto e a Consob le Operazioni Rilevanti come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;
- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società ad effettuare le prescritte comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. e diffonderne il contenuto al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

**ACCONSENTE**

ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all’informativa prevista dall’articolo 10 della Procedura e, se Soggetto Rilevante, a far quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle relative Persone Strettamente Associate.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_



**ALLEGATO B**

**MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI O DALLE RELATIVE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE**

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/ alla persona strettamente associata</b>	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> — <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> — <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>

b)	Natura dell'operazione	<p><i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i></p>	
c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i></li> <li><i>— sono della stessa natura;</i></li> <li><i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i></li> <li><i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i></li> </ul> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i></li> <li><i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i></li> </ul> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>	

f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>
----	-----------------------	---